



Giunta Regionale della Campania

Decreto

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento:

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
104	01/12/2017	50	2	2

Oggetto:

L. 24/11/1981, N.689, L.R. 10/01/1983, N.13, L.R. 01/02/2005, N.2 IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL SIG. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A47FF98BFEF82B95696E3B779913CE62AF080174

Frontespizio Allegato : 9BBBB2940C29844D79B45DF8FF04FB7E3A0364F4

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la L.R. 01/02/2005, N.2, recante norme per la Disciplina in materia di confezionamento e commercializzazione del pane, che all'art.4, comma 2 stabilisce che nei confronti di chi pone in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della stessa legge, è inflitta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO

- del processo verbale del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di amministratrice della ditta FICHELE SRL" sita al medesimo indirizzo, in relazione alla quale è stata accertata la violazione della L.R. 01/02/2005, N.2, per aver posto in vendita pane non confezionato nell'esercizio dell'attività di PANIFICATORE presso l'esercizio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTI

- il ricorso presentato dalla Sig.ra xxxxxxxx in cui la stessa asseriva che la contestazione di cui trattasi non avesse ragione di esistere in quanto la ditta xxxxxxxx ha cessato la propria attività al 31.12.2009 allegando relativa visura camerale;
- le controdeduzioni del xxxxxxxxxxxx che precisano che la Sig.ra xxxxx è stata contestata per violazione della LR 02/05 non in quanto ditta individuale ma in quanto rappresentante legale della xxxxxxxx tuttora attiva;

RILEVATO che il ricorso risulta infondato in fatto ed in diritto in quanto la Sig.ra FICHELE MARIA, quale rappresentante della FICHELE SRL, attiva alla data del 26/08/2013, ha comunque posto in vendita del pane privo di confezionamento e della relativa etichettatura alimentare contravvenendo in tal modo alle prescrizioni della L.R. 2/05 art. 2, comma 1;

RITENUTO, pertanto, dover rigettare il citato ricorso di cui al prot. 792160 del 19/11/2013 per le ragioni anzidette;

ATTESO che risulta la responsabilità del trasgressore e rilevato che il medesimo non si è avvalso della possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 6 della L.R. 10.1.83, n. 13;

RITENUTO, ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, di far riferimento ai criteri contenuti nella DGR 1130/E del 09/03/93 determinando la sanzione nel pagamento della somma di \. 1.032,91, più \. 5,88 per spese di notifica;

Alla stregua dell' istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

RIGETTA

- il ricorso di cui al prot. 792160 del 19/11/2013 in quanto infondato in fatto ed in diritto poiché la Sig.ra xxxxxxxx è stata contestata non come ditta individuale ma in quanto rappresentante della xxxxxxxx, attiva alla data del xxxxxxxx, avendo posto in vendita del pane privo di confezionamento e della relativa etichettatura alimentare in contrasto alle prescrizioni della L.R. 2/05 art. 2, comma1;

ORDINA/INGIUNGE

alla Sigxxxxxxxxxxxxxxxx di pagare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione di cui agli artt. 2 e 4 della L.R. 2/2005, la somma di €. 1.032,91, più €. 5,88 per spese, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza-Ingiunzione con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e dall'art. 12 della L.R. 10 gennaio 1983 n.13.

Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R.2/05, **per un 50% pari ad euro 516,45, più euro 5,88 per spese postali**, mediante versamento sul c/c postale n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. 1220 – Napoli-- per un altro 50% pari ad euro 516,45 mediante versamento sul c/c postale n 13498811 del Comune di TEVEROLA (CAUSALE: SANZIONI LR 02/05) nell'intesa che le copie di tali versamenti dovranno essere trasmesse entrambe alla **Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 -Centro Direzionale – Is. A/6, 80143 – Napoli, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento (eventualmente via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it).**

Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

DISPONE

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 516,45 sul capitolo di entrata 50, imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2017 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
50	3	30200	3020300	3.02.03.01.000	E. 3.02.03.01.001	2 (non ric.)	2	1

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
2600	3	30500	3050200	3.05.02.03.000	E. 3.05.02.03.005	2 (non ric.)	2	1

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017.

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta

opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, della L. 689/81 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato da inoltrare alla competente **Direzione Generale Sviluppo Economico U.O.D. 02** qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L. 689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;
 - alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;
- nonché va notificata** al trasgressore.

Sabrina Beneduce